

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI
RILEVATORI STATISTICI**

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI RILEVATORI STATISTICI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di rilevatore per indagini statistiche svolte da parte del comune di Monfalcone per conto dell'Istat.
2. Il conferimento degli incarichi avviene mediante avvisi di selezione pubblica per l'iscrizione all'elenco dei rilevatori statistici del Comune di Monfalcone(d'ora in avanti **Elenco**), istituito al fine di creare un bacino di reperimento di operatori per l'assegnazione di incarichi di rilevazione statistica.
3. L'organizzazione e la gestione dell'Elenco avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'Istat, che fissa i requisiti per i rilevatori incaricati delle indagini statistiche svolte dai comuni per conto dell'Istat.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività di rilevazione statistica svolte in orario di lavoro dal personale interno all'Ufficio comunale che si occupa di statistica.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei rilevatori statistici del comune di Monfalcone

Nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni Istat, possono essere iscritti all'elenco dei rilevatori statistici del comune di Monfalcone i soggetti che presentino i seguenti requisiti:

1. età non inferiore a 18 anni
2. diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo equipollente. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia.
3. saper usare i più diffusi strumenti informatici (pc, tablet)
4. possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica)
5. esperienza in materia di rilevazione statistica e in particolare effettuazione interviste
6. ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana
7. godimento diritti politici e non aver subito condanne penali
8. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea o un regolare permesso di soggiorno
9. idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del primo termine per la presentazione della domanda, o alla scadenza dei termini successivi per l'aggiornamento, e devono essere mantenuti per l'intero periodo di iscrizione all'albo stesso. La mancanza o la perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'albo.

Art. 3.

Modalità per l'iscrizione all'Elenco dei rilevatori statistici del comune di Monfalcone

Le domande di iscrizione all'albo potranno essere presentate esclusivamente on line, sul modulo reso disponibile nel portale del comune, e dovranno contenere l'autocertificazione riguardo ai requisiti richiesti. Le domande dovranno essere sottoscritte con firma digitale oppure dovranno essere sottoscritte e accompagnate dalla copia di un documento d'identità, e inviate all'indirizzo pec istituzionale dell'ente. Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità differenti, o redatte e firmate in maniera diversa da quanto indicato.

Il comune si riserva di effettuare idonei controlli su quanto indicato ai p.ti 2), 7) e 8) dell'art. 2 del presente regolamento, e di accertare mediante colloquio i requisiti rimanenti, prima dell'effettivo conferimento dell'incarico.

In particolare, i requisiti di cui ai p.ti 7) e 8) dovranno essere certificati a cura e spese dell'interessato che non abbia la cittadinanza italiana.

L'iscrizione all'Elenco inoltre è subordinata al rilascio di una dichiarazione di disponibilità ed attitudine agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare, per oggettive esigenze poste dagli incarichi affidati

In sede di assegnazione degli incarichi il Comune si riserva la facoltà insindacabile di accertare il possesso dei requisiti oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2.

Art. 4.

Graduatoria degli iscritti all'Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Monfalcone

Gli iscritti in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 2 vengono ammessi ad una graduatoria formata in base a:

- titolo di studio (0.50 punti per titolo di studio superiore ai requisiti minimi, ulteriori 0.50 per laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento, ulteriori 0.50 per laurea in scienze statistiche
- partecipazione a corsi di formazione in materia di rilevazione statistica (0.50 per ogni corso concluso con attestato di partecipazione, fino a un massimo di 2 punti,
- conoscenza parlata e scritta della lingua slovena.

Il provvedimento dirigenziale di cui al comma 1 potrà altresì introdurre motivate cause di esclusione, tra le quali l'aver riscontrato gravi irregolarità nello svolgimento di precedenti incarichi di rilevatore.

La raccolta delle candidature per l'iscrizione all'Elenco dei rilevatori ha luogo mediante avviso pubblico accessibile sul sito del Comune, secondo le modalità stabilite nell' art. 2

La graduatoria è formata nel rispetto di un ordine decrescente degli iscritti nell'Elenco tenuto conto della somma complessiva dei punteggi assegnati ad ognuno; a parità di punteggio ha precedenza l'iscritto più giovane.

La graduatoria aggiornata viene approvata con provvedimento del dirigente preposto al Servizio Statistico e pubblicata sul sito del Comune, dopo la scadenza del termine per l' aggiornamento annuale dell' albo

Art. 5.

Assegnazione degli incarichi di rilevatore

L'assegnazione dell'incarico di rilevatore è formalizzata mediante provvedimento del dirigente preposto al servizio che svolge le indagini statistiche, che affiderà gli incarichi sulla base di criteri rispettosi dei requisiti di imparzialità e trasparenza di cui ai commi successivi.

Salvo quanto disposto nei commi 3 e seguenti del presente articolo, l'incarico viene affidato interpellando gli iscritti nel rispetto dell'ordine sequenziale di iscrizione all' albo.

Per specifiche tipologie di indagini statistiche l'affidamento dell'incarico di rilevazione può essere riservato solamente a iscritti all'Elenco che presentino particolari requisiti, richiesti specificatamente dall' Istat o richiesti dalla particolare situazione del comune (es. ambito di tutela della lingua slovena), fermo restando il rispetto della graduatoria.

Salvo deroghe motivate nel provvedimento di assegnazione, gli incarichi possono essere conferiti per indagini di durata complessiva non superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno e non possono essere

conferiti a soggetti già incaricati di precedenti indagini ancora in corso, salvo che non vi siano sufficienti soggetti iscritti all' albo con le caratteristiche richieste dall' indagine da effettuare.

Ad eccezione di quanto previsto nel successivo comma 6, gli incarichi di rilevatore conferiti hanno natura di prestazione di opera occasionale ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, venendo espletati dal lavoratore in autonomia circa il tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, e senza vincolo di coordinamento con l'organizzazione del committente.

Salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 4, gli incarichi di rilevatore possono essere conferiti anche a dipendenti comunali, purchè iscritti nell'Elenco dei rilevatori statistici e nel rispetto della graduatoria di cui all'articolo 4; gli incarichi affidati a dipendenti comunali devono svolgersi esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro nel rispetto del regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente, previa autorizzazione del dirigente del servizio di appartenenza.

Art. 6

Recesso dall'incarico

Qualora nel corso dell'attività espletata a seguito dell'incarico, venissero rilevati gravi motivi di inadempimento degli obblighi del rilevatore, come stabiliti nell'atto di conferimento dell'incarico, il Comune potrà recedere dall'incarico.

Ai fini di verificare il corretto adempimento della prestazione affidata al rilevatore, il Comune può effettuare controlli a campione, fermi restando i poteri di controllo in capo all'Istat.

Nei casi più gravi di recesso dell'incarico, il rilevatore può venir escluso dall'Elenco dei rilevatori statistici, in via temporanea o definitiva.

Art. 7

Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

Gli atti con i quali si conferiscono gli incarichi ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione secondo le norme di pubblicità relative alla singola tipologia degli atti .

Art. 7

Aggiornamento periodico dell' albo

L' iscrizione all' albo avrà la durata di quattro anni, e l' albo sarà aggiornato con cadenza annuale, durante il secondo trimestre di ciascun anno. In occasione dell' aggiornamento annuale, potranno essere prodotti dagli iscritti ulteriori titoli per la revisione della graduatoria di conferimento degli incarichi.